

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 2858/22 Giudice di Pace di Afragola – R.G. 2401/22 – Tufano Antonio (Avv. Angelino G.) /Comune di Afragola

Relazione Istruttoria e Proposta di Delibera

PREMESSO che con Sentenza n. 2858/2022 il Giudice di Pace di Afragola – Dott.ssa Lauritano - accoglieva il ricorso - recante R.G. 2657/2022 – proposto dal sig. Tufano Antonio avverso il verbale di contravvenzione n. 253020 del 02.08.2022 elevato dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Afragola e condannava la P.A. al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 200,00 di cui € 50,00 per esborsi oltre agli accessori di legge con distrazione;

ACQUISITA al protocollo del Settore Avvocatura prot. 55454/2025 del 01.10.2025 la fattura pro forma dell’Avv. Angelino Giovanni, quale difensore del sig. Tufano Antonio, dell’importo di € 234,36;

RICHIAMATI

- l’art. 191 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che definisce puntualmente le regole per l’assunzione di impegni ovvero gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l’art. 194, comma 1, del suddetto decreto che testualmente recita “*con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’esplicitamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;*

RITENUTO INDISPENSABILE il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo Consiliare per i debiti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da

assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso (principio contabile 2.101);

VERIFICATO

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- che per la copertura finanziaria, al fine di far fronte all’onere in questione, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/00;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20.03.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025 – 2027;

RITENUTO che l’Ente Comunale, ai fini dell’individuazione puntuale e precisa della somma da corrispondere in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, ha adempiuto a quanto previsto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2818 del 30.02.2024 tramite l’acquisizione della documentazione da cui si evince, tra l’altro, che l’Avv. Angelino aderisce al regime fiscale ordinario;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio, sulla base della sentenza e a fattura pro forma dell’Avv. Angelino Giovanni, come di seguito specificato

Spese legali – Onorari	€ 150,00
Spese generali (15% su onorari)	€ 22,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 6,90
Totale Imponibile	€ 179,40
IVA 22%	€ 39,47
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 50,00
TOTALE	€ 268,87
Ritenuta d’acconto	€ 34,50
Netto a pagare	€ 234,36

- che le somme relative al debito in questione trovano copertura sul cap. 62/40 del Bilancio anno 2025, per il complessivo importo di € 268,87 e, pertanto, dovrà essere effettuata apposita prenotazione di spesa;
- che nelle more della definizione del procedimento di approvazione della suddetta proposta eventuali spese successive vanno considerate e ricondotte nell'alveo del debito fuori bilancio riconosciuto con il presente atto;

RILEVATO ULTERIORMENTE che le suddette somme, saranno impegnate con successivo atto dirigenziale

TENUTO CONTO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nel titolo giuridico, il Comune si adegua alle statuzioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori.

TENUTO CONTO che è, altresì, necessaria:

1. la previa acquisizione di parere espresso dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 n. 6, del D.lgs. 267/2000;
2. la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio interessato, nonché il parere di regolarità contabile;

RAVVISATO di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma di € 268,87;

VISTI

- gli artt. 191 e 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012;

Tutto quanto sopra premesso

Si propone

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € 268,87;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

Istruttore amministrativo
dott.ssa Maria Alessandra Celardo

Il DIRIGENTE

**Propone al Consiglio Comunale di
DELIBERARE**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi **€ 268,87**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

DI DEMANDARE al competente Responsabile la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;

DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00;

Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Iroso

Avv. Giovanni Angelino
Via XXIV Maggio n. 14 – 80021 Afragola (NA)
Tel. – Fax.: 0818523461 – Cell.: 3208659450
E. mail: avvocatogiovanniangelino@gmail.com
P. Iva: 05263901216 – C.F.: NGLGNN77L23F839Y

FATTURA PRO – FORMA

Oggetto: Pagamento competenze professionali Sentenza n. 2858/2022 Giudice di Pace di Afragola – Tufano Antonio / Comune di Afragola

Avv. Giovanni Angelino
Via XXIV Maggio n. 14
80021 Afragola (NA)
P. Iva: 05263901216
C.F.: NGLGNN77L23F839Y

Egr. Sig.
Tufano Antonio
Via XXIV Maggio n. 1
80021 Afragola (NA)
C.F.: TFNNTN90T16A024M

Competenze professionali	€ 150,00	+
Rimborso spese generali (15%)	€ 22,50	+
C.P.A. (4%)	€ 6,90	+
I.V.A. (22%)	€ 39,46	+
Spese non imponibili	€ 50,00	-
Ritenuta acconto (20%)	€ 34,50	=
Vs. dare	€ 234,36	

Tale somma dovrà essere corrisposta a mezzo a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: CODICE IBAN: IT04V0200839691000401160701 – UNICREDIT

Afragola (NA), lì 30/09/2025

Avv. Giovanni Angelino



RETT. ETS N. 144 G.M. 15. ATTRA. 27/01/23

nr. 0914 08 5701-
05/04/2023

SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA

nella persona della dott.ssa Maria Lauritano, ha pronunciato alla pubblica udienza del 17 novembre 2022 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2401/22 R.G.

TRA

TUFANO ANTONIO nato in Acerra il 16 dicembre 1990 c.f.TFNNTN90T16A024M e residente in Afragola alla via XXIV Maggio, 14, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Angelino Giovanni presso il cui studio in Afragola alla via XXIV Maggio, 14, elettivamente domicilia

Ricorrente

contro

COMUNE DI AFRAGOLA in persona del Sindaco p.t., dom.to in Afragola (NA) presso la sede comunale, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Siciliani Tiziana c.f.SCLTN83L69C034L presso il cui studio in Cassino alla via XX Settembre 23, elettivamente domicilia

Resistente

Conclusioni: all'udienza del giorno 17 novembre 2022 il Giudice di Pace decideva la causa attesa la presenza in atti di documentazione idonea per la decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato ex artt. 22 e 23 della legge 689/1981 in data 30 settembre 2022, Tufano Antonio proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 253020 del 2 agosto 2022, elevato dagli agenti negli Uffici della Polizia Municipale del comune di Afragola per la violazione dell'art. 145 comma 2 e 10 del c.d.s., poiché "impegnando l'intersezione via Sicilia con via Piave ometteva di dare la dovuta precedenza a destra. Verbale redatto a seguito di sinistro stradale avvenuto il 1 agosto 2022 alle ore 17:30".

Con tale verbale veniva irrogata la sanzione di €. 193,20 a titolo di sanzione amministrativa, comprensiva di spese.

Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la illegittimità del verbale di contravvenzione per violazione degli artt. 200 e 201 del c.d.s. che prevedono che la contestazione della violazione deve essere contestuale all'accertamento, trattandosi di infrazione elevata in occasione del sinistro stradale.

Il Comune di Afragola si costituiva in giudizio e provvedeva al deposito della relativa documentazione riguardante l'illecito amministrativo contestato eccependo l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne chiedeva il rigetto siccome infondato sia in fatto che in diritto.

Alla udienza di discussione, il Giudice decideva la causa allo stato degli atti come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con il conseguente annullamento del verbale di contravvenzione opposto. Ed invero, dalla documentazione in atti si evince che effettivamente il verbale in questione fu elevato 2 agosto 2022, ore 12:30, presso gli Uffici della Polizia Locale dagli agenti della polizia municipale del Comune di Afragola, mentre il sinistro si verificava il 1 agosto 2022 alle ore 17:30, dunque fondata è l'eccezione sollevata dal ricorrente di mancata contestazione immediata dell'infrazione.

Ed invero, in tema di contestazione e notificazione delle violazioni al c.d.s. accertate dai verbalizzanti, in base agli artt. 200 e 201 c.d.s. di norma la violazione deve essere immediatamente contestata e nella redazione del verbale vanno inserite le dichiarazioni eventualmente rese dagli interessati; soltanto qualora la contestazione immediata non sia possibile, si procede alla

notificazione entro 150 giorni dall'accertamento del relativo verbale contenente *l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata*.

Correlativamente l'art. 383 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del c.d.s.) prevede che di regola il verbale di accertamento della violazione, che può essere redatto anche con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, dia atto anche della contestazione al trasgressore, che può chiedere l'inserimento in esso delle sue dichiarazioni, mentre il successivo art. 384 indica, sia pure a titolo soltanto esemplificativo, i casi di impossibilità della contestazione immediata e l'art. 385 stabilisce che i verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene l'accertatore.

Alla stregua della disciplina sopra richiamata, va rilevato che, se è vero che ognqualvolta sia possibile, la contestazione immediata della violazione non può essere omessa, assumendo perciò rilevanza essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, è altrettanto vero che, tuttavia, nei casi in cui essa non dovesse essere possibile, è espressamente prevista la procedura consistente nella successiva notificazione, entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione del relativo verbale, purchè contenga i motivi che non hanno reso possibile la contestazione immediata. La grande importanza attribuita dalla legge a questa fase del procedimento sanzionatorio può spiegarsi tenendo presente che essa ha la funzione di consentire la piena ed effettiva esplicazione del diritto di difesa del trasgressore, diritto che soltanto in presenza di motivi che rendano impossibile la contestazione immediata può subire una legittima compressione, anche in forza dell'esigenza di economicità dell'azione amministrativa, che costituisce un riflesso del principio sancito dall'art. 97 Cost. di buon andamento dell'amministrazione (cfr. Cass. Civ. sez. III 18 giugno 1999 n. 6123).

Tanto è vero che sul piano degli effetti, dall'inosservanza di tale fase procedimentale non può non discendere l'illegittimità dei successivi atti del procedimento amministrativo.

Ebbene, e ciò permesso, questo Giudice rileva che la P.A. non ha fornito la prova circa la oggettiva impossibilità di procedere alla contestazione immediata dell'illecito contestato, e certamente possibile nel caso che ci occupa, né ha indicato nel verbale impugnato fondati motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata.

Nel caso in questione, sicuramente non ricorre alcuna delle ipotesi di impossibilità contemplate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, poiché date le circostanze di tempo e di luogo di cui al sinistro menzionato, non può negarsi la possibilità di procedere alla contestazione immediata. In assenza, dunque, della immediata contestazione, il verbale notificato al domicilio del proprietario deve ritenersi illegittimo (cfr. Cass. Civ. III sez. 3 aprile 2000 n. 1010).

Ed invero, secondo una giurisprudenza di recente formazione, con riguardo alla disciplina del codice della strada la contestazione immediata, ove sia possibile, non può essere omessa, mentre la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Si è infatti affermato in giurisprudenza che la *"disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 2001 del c.d.s., cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione"*. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice della strada il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur se possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Ne consegue che l'accertata omissione della immediata contestazione dell'addebito, nonostante la provata possibilità della sua effettuazione, incide sulla legittimità del successivo provvedimento sanzionatorio, che va pertanto annullato (Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2002, n.

13774). Perciò se il giudice riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione (*Cass. Civ. 21.2.01 n. 2494; Cass. Civ. 3.4.2000 n. 4010; Cass. Civ. 18.6.1999 n. 6123; Cass. Civ. 2.8.2000 n. 10107*). La Suprema Corte ha ribadito il principio in parola, stabilendo che il verbale di contestazione può essere legittimamente notificato al domicilio del trasgressore, nelle ipotesi di 1) divieto di sosta (in assenza del trasgressore); 2) semaforo rosso; 3) sorpasso in curva; 4) violazione accertata da agente su bus o tram; 5) eccesso di velocità (con vecchi autovelox). Con la conseguenza che, diversamente, se ne deduce che nel caso in questione, il verbale di contestazione è legittimo solo se immediatamente contestato.

Per il che, nella fattispecie concreta, se ne trae che in tema di violazioni del c. strad., ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione a verbale di accertamento legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredata di una motivazione meramente apparente (*Cassazione civile, sez. I, 25 maggio 2001, n. 7103*).

Pertanto, applicando i principi sopra enunciati alla fattispecie in esame, va rilevato che, alla luce della documentazione prodotta dal Comune resistente, ed in particolare della copia conforme del verbale di contestazione, dove non sono indicati i motivi relativi alla omessa contestazione immediata appare senza dubbio illegittima, in quanto non offre una spiegazione plausibile e convincente del motivo che ha in concreto reso impossibile la contestazione diretta. Ne discende la illegittimità della mancata contestazione immediata e della sua notificazione successiva e di conseguenza del processo verbale di contravvenzione opposto successivamente notificato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, *dott.ssa Maria Lauritano*, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda, dichiara illegittimo il verbale di contravvenzione n. n. 253020 del 2 agosto 2022, notificatogli in pari data e annulla lo stesso;
- 2) condanna la P.A. resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 di cui euro 50,00 per esborsi oltre agli accessori di legge, con distrazione.

Così deciso in Afragola il 24 novembre 2022

Il Giudice di Pace
dott.ssa Maria Lauritano

UFFICIO DI PACE
A.R.P. - AGRIGENTO
30 NOVEMBRE 2022

c 2858/22



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato al verbale n. 157 del 18/10/2025

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L., Sentenza n. 2858/22 Giudice di Pace di Afragola – R.G. 2401/22 – Tufano Antonio (Avv. Angelino G.) /Comune di Afragola pubblicata il 30/11/2022.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

In data 15/10/2025 è pervenuta **via e-mail la proposta di deliberazione C.C. n. 105 del 03/10/2025** di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l., relativamente alla sentenza di cui in oggetto.

Con detta Sentenza n. 2858/2022 il Giudice di Pace di Afragola – dott.ssa Maria Lauritano - accoglieva il ricorso R.G. 2401/2022 proposto dal **sig. Tufano Antonio** avverso il verbale di contravvenzione n. 253020 del 02.08.2022 elevato dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Afragola e condannava il Comune di Afragola al pagamento al ricorrente delle spese di giudizio liquidandole in € 200,00 di cui € 50,00 per esborsi., € 150,00 per compensi professionali, oltre gli accessori, come per legge, del 15% per le spese generali pari ad euro 22,50, C.P.A. (4%) pari ad euro 6,90 e I.V.A. di euro 39,47 dovuta nel caso di specie, con attribuzione al procuratore dichiaratosi distrattario.

L'importo totale di riconoscimento è stato determinato in **euro 268,87**, da riconoscere al ricorrente vittorioso e per esso al suo legale con l'applicazione dell'IVA e della ritenuta di acconto IRPEF, in quanto sulla base della sentenza e della fattura proforma emessa dall'Avv. Angelino Giovanni, acclusa alla proposta, emerge l'applicazione del regime ordinario IVA e II.DD. adottato dal medesimo legale.

Il Collegio raccomanda di ottemperare all'ordine impartito dal G.d.P. con la dovuta tempestività, tenendo conto che occorrerà individuare la necessaria provvista finanziaria per provvedere all'acquisizione sanante. Al riguardo si rammenta l'orientamento del Consiglio di Stato (ad plen 1/2020) che ascrive la competenza all'OSL per atti e fatti antecedenti l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura in data 06/10/2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in data 09/10/2025 espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 268,87** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dove la stessa trova

l'indispensabile copertura;

Osservato che il contenzioso oggetto della sentenza di riconoscimento non è stato oggetto di valutazione di rischio in sede di determinazione del fondo rischi contenzioso, confermando le perplessità già espresse dal Collegio nella relazione al rendiconto 2024 (verbale n. 139 del 24/04/2025). Esorta, pertanto, il settore avvocatura ad effettuare una puntuale ricognizione del contenzioso esistente e attribuire a ciascun giudizio un grado di rischio più attendibile, garantendo nel caso di soccombenza probabile, un accantonamento pari al 100% del rischio di soccombenza;

Osservato altresì che oggetto dell'odierno riconoscimento è una sentenza depositata il 30/11/2022 e il settore proponente non giustifica il ritardo con il quale provvede a formulare la proposta consiliare, per di più senza aver segnalato la presenza, a tempo debito di una passività certa che avrebbe dovuto trovare copertura finanziaria addirittura nel bilancio 2022. Pertanto richiama la necessità, per il futuro, di segnalare l'esistenza di un debito fuori bilancio e pervenire più tempestivamente alla formulazione delle proposte di riconoscimento del debito derivante dalla sentenza;

ESPRIME

con le prescrizioni e raccomandazioni sopra citate, parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato, trattandosi di atto dovuto.

In generale, raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga



CARMINE
COSSIGA

dott. Giuseppe Annese



GIUSEPPE
ANNESE

dott. Gennaro Iervolino



Gennaro Iervolino
18.10.2025 18:59:54
GMT+02:00



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 2858/22 Giudice di Pace di Afragola - R.G. 2401/22 - Tufano Antonio (Avv. Angelino G.) /Comune di Afragola

Il Dirigente del SETTORE AVVOCATURA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 06/10/2025



ALESSANDRA
IROSO
06.10.2025
08:34:10 UTC

Proposta n° 105/2025 del 03/10/2025

13



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 2858/22 Giudice di Pace di Afragola - R.G. 2401/22 - Tufano Antonio (Avv. Angelino G.) /Comune di Afragola

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Afragola, 09/10/2025



MARCO CHIAUZZI
09.10.2025
15:07:42 UTC

Proposta n° 105/2025 del 03/10/2025